

Publicato il 26/09/2024

N. 01864/2024 REG.PROV.CAU.
N. 04029/2024 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 4029 del 2024, proposto da

-OMISSIS- -OMISSIS- in proprio e per conto della figlia minore, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesca D'Alessandro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Massimo Consoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Comune di Sant'Antonio Abate, Ambito 32 Regione Campania Ufficio di Piano, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- della Determina Dirigenziale n. -OMISSIS- del 13.03.2024 denominata "Programma Regionale di Assegni di Cura per -OMISSIS- -OMISSIS- e -OMISSIS- -OMISSIS- – Fondo Nazionale per le non -OMISSIS- anno 2021 – assunzione impegno di spesa ed approvazione elenco beneficiari" con la

quale la figlia minore della ricorrente veniva illegittimamente esclusa dai minori -OMISSIS- beneficiari dell'assegno di cura previsto con Fondo Nazionale per le non -OMISSIS- 2021;

- della Determinazione n. -OMISSIS- del 14.03.2024 ed avente ad oggetto "Errata corrige: Programma Regionale di Assegni di Cura per -OMISSIS- -OMISSIS- e -OMISSIS- -OMISSIS- – Fondo Nazionale per le non -OMISSIS- anno 2021 – assunzione impegno di spesa ed approvazione elenco beneficiari" con la quale veniva modificata la precedente Determinazione n. -OMISSIS- del 13.03.2024;

- della Determinazione n. -OMISSIS- del 22.04.2024 (pubblicata sul sito del Comune di Sant'Antonio Abate in data 07.06.2024) ed avente ad oggetto: "Programma Regionale di Assegni di cura per -OMISSIS- -OMISSIS- e -OMISSIS- -OMISSIS- – Fondo Nazionale per le non -OMISSIS- anno 2021 – Approvazione elenchi definitivi e liquidazione beneficiari";

nonché:

- della Determinazione Regione Campania n. -OMISSIS- del 30/06/2020 se ed in quanto lesiva;

- della Circolare Regione Campania -OMISSIS- del 01/09/2021;

- della Circolare Regione Campania -OMISSIS- del 22/12/2021;

- della Delibera Giunta Regionale n. 456 del 19/10/2021 avente ad oggetto: "Programmazione Fondo per la non autosufficienza biennio 2020 -2021 – Aggiornamento criteri di riparto in favore degli ambiti territoriali ed integrazione risorse";

nonché di ogni ulteriore atto e/o provvedimento, anche tacito, presupposto, preparatorio, connesso e/o consequenziale, anche se non conosciuti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Campania;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 settembre 2024 la dott.ssa Mara Spatuzzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto quanto all'istanza cautelare che, non potendo allo stato prevedersi l'incidenza che l'eventuale accoglimento del ricorso produrrà sulla graduatoria impugnata, debba prioritariamente assicurarsi la tutela dell'interesse dei soggetti attualmente inseriti in posizione utile nella stessa alla continuità di erogazione degli assegni di cura;

Ritenuto, in considerazione gli interessi sottesi al presente ricorso, di fissare fin d'ora l'udienza di trattazione di merito del ricorso alla data del 5 febbraio 2025, tenuto conto anche la necessità di integrazione del contraddittorio;

Ritenuto che, in relazione alla natura della controversia e al numero di controinteressati, sussistano i presupposti per autorizzare la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione dell'avviso sul sito web (internet) del comune di Sant'Antonio Abate, comune capofila dell'Ambito Territoriale n. 32, e della regione Campania, con le seguenti modalità:

- l'avviso, da pubblicarsi sul sito web (internet) istituzionale del comune di Sant'Antonio Abate e della regione Campania, dovrà contenere le seguenti informazioni: - l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede; - il numero di registro generale del procedimento; - le amministrazioni intimate; - l'oggetto del ricorso; - l'indicazione dei controinteressati, genericamente individuati come i soggetti inseriti nell'elenco dei beneficiari dell'assegno di cura con riferimento al "Programma Regionale di Assegni di Cura per -OMISSIS- -OMISSIS- e -OMISSIS- -OMISSIS- – Fondo Nazionale per le non -OMISSIS- anno 2021", di cui da ultimo alla Determina n. -OMISSIS- del 22.04.2024 (pubblicata sul sito del Comune di Sant'Antonio Abate in data 07.06.2024); - il testo del ricorso con oscuramento delle generalità della

ricorrente, della minore e di altri soggetti citati nonché dei dati idonei a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque citate; - l'indicazione del numero della presente ordinanza con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami; - l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella seconda sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della seconda sottosezione "Campania - Napoli" della sezione "T.A.R."; - la parte ricorrente dovrà, quindi, aver cura che l'avviso sia pubblicato sul sito istituzionale del comune di Sant'Antonio Abate e della regione Campania con le sopra precisate modalità, richiedendo tale inserimento tramite apposita istanza alle Amministrazioni, nel termine perentorio di 20 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza; alla richiesta deve seguire il deposito in atti della prova dell'intervenuta pubblicazione entro il termine perentorio di 10 giorni successivi alla pubblicazione; - l'avviso non dovrà essere comunque rimosso dai siti delle Amministrazioni sino alla pubblicazione della sentenza di questo TAR;

Ritenuto che le spese della presente fase possano essere compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta):

- respinge l'istanza cautelare;
- ordina alla parte ricorrente di provvedere alla integrazione del contraddittorio con le modalità e nei termini di cui in motivazione;
- fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 5 febbraio 2025.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento

europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all'articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all'articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate. Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 25 settembre 2024 con l'intervento dei magistrati:

Santino Scudeller, Presidente

Angela Fontana, Consigliere

Mara Spatuzzi, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Mara Spatuzzi

IL PRESIDENTE

Santino Scudeller

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.